



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 80 del 16 dicembre 2019

Prot. n. 5586 del 17 dicembre 2019

OGGETTO: misure di ripristino dell'equilibrio degli investimenti e della connessa gestione ed aggiornamento del termine di scadenza dell'affidamento relativo alla gestione del servizio acquedottistico nei comuni di Casciago e Luvinata al gestore salvaguardato Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A.).

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Roberta Bogni	Presidente
Riccardo Del Torchio	Vice Presidente
Claudio Ceriani	Componenti
Paolo Sartorio	

Assente:

Davide Arancio	componente
----------------	------------

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamati:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto la l. 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Vista la legge reg. 26 giugno 2005 n.13 «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» (Disposizioni in materia di risorse idriche);

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (Codice dell'ambiente);

Vista l'art. 4, commi 44, 45 e 46 della legge reg. 29 dicembre 2010, n. 22;

Visto l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 34, commi 20 e ss. del d.l. 18 dicembre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge reg. 15 aprile 2016, n. 5 «Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»;

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese approvato con deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9 del 23 aprile 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 19 del 30 marzo 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015, veniva stabilita la forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito nella Provincia di Varese;
- con deliberazione di questo Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa s.r.l. di nuova costituzione;
- con delibera P.V. 42 del 12 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito approvava la relazione relativa all'aspetto economico patrimoniale della società in house ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011 convertito nella

legge 148/2011 e successive modificazioni;

- l'entrata in vigore, successivamente alle deliberazioni sopra riportate di scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e di affidamento dello stesso alla società Alfa S.r.l., dell'articolo 8 della Legge 115/2015, che sostituisce l'art. 34 comma 22 del D.L. n.179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012, ha consentito una rivalutazione delle considerazioni giuridiche che avevano determinato l'Ufficio d'Ambito e la Provincia di Varese a negare la salvaguardia dell'attuale gestione di ASPEM (ora Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A.) del servizio di acquedotto nel territorio dei Comuni attualmente gestiti;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 31 del 29 giugno 2017 è stata deliberata la salvaguardia della gestione di ASPEM S.p.A. (ora Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A.) e atti conseguenti, preceduta da deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 26 del 22/06/2017 con cui si è approvata la salvaguardia della gestione ASPEM e le delibere conseguenti e da deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V. 5 del 28/06/2017 con cui si è espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della L.R. 26/03 e s.m.i., alla salvaguardia della gestione ASPEM e le delibere conseguenti;

Ricordato che:

- la Società Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A., a seguito di un percorso di incontri finalizzati allo studio della situazione in essere e della difficoltà alla suddivisione dei tracciati, in data 12 dicembre 2019, acquisita al protocollo n 5558 ha presentato all'Ente di Governo dell'Ambito della Provincia di Varese una relazione tecnica dettagliata circa la struttura degli acquedotti di Luvinate e Casciago e le interconnessioni di tali Comuni con il Comune di Varese;
- la convenzione-contratto (sottoscritta in data 27 ottobre 2016), che disciplina la perduranza dell'affidamento del servizio acquedottistico a mezzo di Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. in quanto soggetto salvaguardato ex art.34, comma 22 del d.l. 179/2012, conv. che indica come data di scadenza per i territori comunali di Casciago e Luvinate il 31.12.2019;
- questa Conferenza, con delibera n. 12 del 19 dicembre 2013, ha approvato la relazione tecnico-economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012 ed ha dunque confermato
- le norme regionali sono conformi all'art. 172 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ove si prevede il mantenimento delle gestioni esistenti che siano state affidate in conformità alla normativa pro tempore vigente e che vengano espletate in presenza di un piano d'ambito ed in conformità ad esso sull'intero ambito territoriale ottimale;
- Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. svolge il servizio idrico integrato sul territorio della Provincia di Varese e che pertanto tale società è attualmente il gestore salvaguardato del territorio di Casciago e Luvinate, ma che a tendere ad esso dovrà subentrare il Gestore Unico d'Ambito Alfa S.r.l., l'unico soggetto titolato secondo le disposizioni di ricognizione del servizio idrico integrato disposto, anche in forza delle norme di legge sopra richiamate e delle deliberazioni degli enti di governo della risorsa idrica, per la cui conformità al modello in house providing ha titolo di proseguire e subentrare nella gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che:

- Il sistema di approvvigionamento e di distribuzione della risorsa idrica al servizio dei comuni di Varese, Casciago e Luvinate è funzionalmente ed idraulicamente interconnesso nonché di difficile ed onerosa separazione dal punto di vista tecnico, impiantistico e gestionale tra i diversi comuni;
- I beni strumentali a servizio dei civici acquedotti insistenti sui Comuni di Casciago, Luvinate e Varese sono stati realizzati, implementati e mantenuti nel tempo dall'odierna Acsm Agam Reti Gas Acqua SpA (beneficiaria dell'aggregazione della ex ASPEM S.p.A), e come sopra descritto in base alle disposizioni previste dalla delibera 917/2017/R/idr il suddetto Gestore sta provvedendo ad effettuare investimenti importanti volti all'adeguamento ed al perseguimento del percorso di miglioramento degli indicatori di qualità tecnica previsti dalla citata delibera e che la separazione di Luvinate e Casciago potrebbe inficiare;
- in una riunione dedicata svoltasi lo scorso 28 ottobre 2019 codesto Ente di Governo dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese unitamente ai rappresentanti legali e tecnici della Società Alfa S.r.l. e Acsm Agam Reti Gas Acqua circa un possibile allungamento della durata del servizio presso tali territori conferito alla società Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. hanno preso atto della criticità emergente nell'ambito territoriale varesino circa la rilevante presenza di interconnessioni funzionali e tecniche delle reti acquedottistiche, previgenti l'affidamento del servizio idrico integrato al Gestore Unico d'Ambito e della crescente sensibilità sociale e tecnica quanto all'importanza di mantenere nel breve periodo tali sistemi di rete interconnessa, con l'onere di dare mandato all'EGATO di Varese affinché studi opzioni e modus, tecnici-normativi e finanziari, finalizzati a gestire tale criticità, anche mediante l'estensione temporale, e/o rinegoziazione, dell'affidamento salvaguardato;
- secondo le stime attuali, di cui all'allegato documento tecnico, gli interventi necessari sui territori sopra identificati sono quantificabili in circa 480.000 Euro e che tale spesa non risulta socialmente efficiente, in considerazione delle criticità ancora da sanare sul SII;
- la maggior parte degli investimenti previsti nel Piano d'Ambito sono già stati avviati e non sono previsti investimenti per la separazione funzionale dei territori di Casciago e Luvinate dal territorio di Varese e che, pertanto, non è possibile reperire le risorse necessarie per la realizzazione dei nuovi interventi mediante una rimodulazione degli investimenti già programmati;
- dei prioritari investimenti da eseguire sul territorio della provincia di Varese, gli investimenti (e le necessarie risorse) destinati alla separazione fisica degli impianti tra i comuni, nonché la realizzazione delle necessarie nuove fonti di approvvigionamento idrico dedicate ai comuni di Luvinate e Casciago (che allo stato attuale finirebbero per essere ridondanti), non pare socialmente ed efficacemente perseguibile;
- l'attuale piano economico finanziario (2016/2019) prevede investimenti per un importo lordo di €26.173.281,06= milioni di Euro in gran parte derivanti dalla tariffa del servizio idrico e che la stessa risulta essere in media con quelle applicate a livello nazionale anche a fronte di un livello di investimenti decisamente superiore agli altri ambiti territoriali ottimali;
- essendo inopportuno nell'attuale contesto socio-economico procedere ad aumenti tariffari, pari ad aggiuntivi necessari per compiere gli interventi di separazione di tali condotte che non potranno essere coperti con un incremento dell'attuale tariffa e che nel breve periodo sarebbero comunque destinati alla gestione del servizio in capo ad un unico Gestore d'Ambito della Provincia di Varese;

- pertanto, a fronte della sopravvenuta esigenza di interesse pubblico relativa di operare un allineamento nella gestione unitaria dei Comuni di Varese, Luvinate e Casciago rispetto alla data del 31.12.2019 almeno temporale e funzionale alla durata dei Piani Tariffari approvati dagli Enti di Governo d'ambito della risorsa idrica, si è disposto di evitare nei confronti del Gestore Unico d'Ambito, che in questo periodo è attenzionato a realizzare uno sfidante piano di aggregazione territoriale per giungere alla definitiva unità, di prevedere all'interno dei propri investimenti la separazione di tale interconnessione che potrebbe comportare inutili aggravii e duplicazioni di costi per la collettività servita;

- è necessario adottare misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione a mezzo di Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. anche mediante un prolungamento della durata dell'affidamento, limitato all'ultimo piano d'Ambito tariffario approvato;

Considerato che:

- l'equilibrio economico-finanziario costituisce un principio generale nei rapporti che intercorrono tra amministrazione concedente ed impresa affidataria;

- l'art. 165 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che «l'equilibrio economico finanziario» delle concessioni di servizio pubblico «rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi» operativi che si assume il gestore nell'espletamento del servizio (comma 2 art. cit.) e che «il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto» (comma 6 art. cit.);

- nell'ordinamento, già da tempo, erano presenti disposizioni dal contenuto analogo a quello della norma sopra riportata: ci si riferisce all'art. 19, comma 2-bis della l. 11 febbraio 1994, n. 109 e all'art. 143, comma 8 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- con specifico riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, l'art. 151, comma 2, lett. c) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che le relative convenzioni devono prevedere «l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione» (norma introdotta dall'art. 7, comma 1, lettera e), numero 4), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. con modif. in l. 11 novembre 2014, n. 164);

- «la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestore del servizio idrico

integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali” (d'ora in poi “convenzione-tipo”) - che è stata approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (d'ora in poi ARERA) con deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR - disciplina, agli artt. 8, 9, 10 e 11, gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e per l'adozione delle eventuali misure di riequilibrio;

Posto che:

- la possibilità di attuare una rideterminazione delle condizioni di equilibrio del rapporto tra le parti può avvenire anche mediante un prolungamento della durata della concessione e tale soluzione è ammissibile (ed anzi dovuta) qualora emerga che ciò sia necessario per ristabilire il sinallagma contrattuale tra concedente e concessionario;

- a proposito della durata degli affidamenti, di primaria importanza sono alcune disposizioni contenute nella direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che pur non applicandosi al settore idrico, reca principi generali in materia di servizi pubblici e dunque valevoli anche per il servizio idrico integrato;

- la citata direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 precisa infatti che «la durata di una concessione dovrebbe essere limitata al fine di evitare la preclusione dell'accesso al mercato e restrizioni della concorrenza. Inoltre, le concessioni di durata molto lunga possono dar luogo alla preclusione dell'accesso al mercato, ostacolando così la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. Tuttavia, tale durata può essere giustificata se è indispensabile per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti previsti per eseguire la concessione, nonché di ottenere un ritorno sul capitale investito» (così considerando n. 52);

- a proposito della durata delle concessioni, l'art. 18 della citata direttiva ribadisce che «per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici»;

- in attuazione della norma comunitaria ora riportata, l'art. 168, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che «la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione»;

- il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, seppure con riferimento alle ipotesi di aggregazioni tra gestori di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, stabilisce che: «in tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

- con specifico riferimento al servizio idrico integrato, la sopra citata convenzione-tipo e la Convenzione sottoscritta in data 27 ottobre 2017 con Acsm Agam Reti Gas Acqua stabilisce che «al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi: // a) nuove e ingenti necessità di investimento, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011» (art. 5.2.) e che «le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono: // ... c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione» (art. 10.1.);

- in considerazione di quanto sopra, è chiaro dunque che la durata di una concessione deve necessariamente essere parametrata alla possibilità per il concessionario di recuperare gli investimenti effettuati, sia quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso di concessione, con un ritorno sul capitale investito;

Rilevato che:

- la citata convenzione-contratto, recante la disciplina dell'affidamento del servizio idrico integrato a mezzo di Acsm Agam reti Gas Acqua, stabilisce che: - «lo svolgimento delle fasi [del servizio idrico integrato] sopra individuate deve svolgersi in costanti condizioni di equilibrio economico-finanziario, per tutta la durata dell'affidamento» (art. 5.3); - «l'AATO dovrà adempiere puntualmente e nei termini indicati nelle rispettive disposizioni contrattuali ai propri obblighi inerenti: // - alla garanzia a favore di Acsm Agam Reti Gas Acqua della gestione dell'affidamento in regime di equilibrio economico-finanziario» (art.10.14);

- solo a seguito di approvazione di variante al Piano d'ambito» (art. 12.2.); - «le misure di compensazione che la variante di Piano d'ambito può introdurre sono le seguenti: // - modifica della tariffa reale media; - modifica di una o più tariffe in relazione alle varie tipologie di uso e/o di fascia di consumo o meno di tariffa reale media; // - modifica della struttura dell'articolazione tariffaria; - modifica del piano degli interventi; // - modifica del costo operativo massimo; // Le Parti possono comunque adottare di comune accordo ogni altra ulteriore ed eventuale misura di compensazione ritenuta più opportuna» [sottolineatura aggiunta] (art. 12.3.); - «gli aggiornamenti e le varianti [al Piano d'ambito] non possono alterare l'equilibrio economico e finanziario dell'affidamento, così come definito dall'art. 11 (equilibrio economico-finanziario), né modificare l'oggetto della presente convenzione-contratto» (art. 14.4);

- in forza delle previsioni convenzionali ora riportate, il piano economico finanziario, sulla scorta del quale Acsm Agam Reti Gas Acqua è stata incaricata di gestire il servizio pubblico, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche in relazione agli investimenti effettuati, sia quelli originariamente previsti all'epoca dell'affidamento sia quelli successivamente programmati in fase di esecuzione del servizio pubblico;

- la sopravvenuta esigenza di interesse pubblico inerente la perduranza della interconnessione funzionale e fisica degli acquedotti civici di Casciago, Luvinata e Varese, manifestata e acclarata nella riunione funzionale di EGATO e dei due Gestori, quello d'ambito e quello salvaguardato – costituisce il presupposto per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del rapporto di affidamento in questione;

- le misure di riequilibrio e le misure compensative per evitare che vengano assunti ulteriori e inutili investimenti potranno consistere anche in un prolungamento della durata dell'affidamento (la cui scadenza è ora fissata, come si è già detto, al 31 dicembre 2019) proporzionale al periodo di tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti che non erano previsti al momento della stipula della convenzione, ma comunque all'interno delle scadenze previste dal metodo regolatorio Arera;

- nell'attuale contesto socio-economico non è possibile procedere ad una revisione dell'articolazione tariffaria e che, pertanto, la misura di riequilibrio e di compensazione consisterà nel prolungamento della durata dell'affidamento;

- comunque, nel rispetto dell'art. 151, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, la durata della concessione non potrà essere superiore a trenta anni a partire dal giorno in cui verrà deliberato in via definitiva il prolungamento dell'affidamento;

-

Ricordato che:

- per l'adozione delle misure di riequilibrio si dovrà seguire quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 della convenzione che disciplina il rapporto di affidamento a mezzo di Acsm Agam reti Gas Acqua e quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10, 11 della convenzione-tipo adottata da ARERA;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, non necessitando il parere di natura contabile, espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di riprendere tutto quanto in premessa citato, unitamente alla relazione rilasciata da Acsm Agam reti Gas Acqua, depositata agli atti, dando atto del canone primario per la valutazione di un limitato prolungamento della gestione presso i territori di Casciago e Luvinata;

2. di disporre nel senso del prolungamento della durata dell'affidamento del servizio idrico solo acquedottistico (la cui data di scadenza è ora fissata al 31 dicembre 2019) al fine di consentire a Acsm Agam reti Gas Acqua S.p.A. la realizzazione degli investimenti, sia quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso del piano tariffario approvato, e la gestione fisica del servizio acquedottistico;

3. di disporre che, al fine di consentire una corretta, economica e funzionale gestione anche sui principi generali di cui alla citata direttiva comunitaria 2014/23/UE ed in particolare del relativo art. 18, è necessario disporre il prolungamento dell'affidamento di ulteriori 4 anni, coincidenti con il periodo regolatorio tariffario 2020/2023, e comunque saranno fatte apposite valutazioni se esiste il perdurare delle condizioni di interconnessione e di sostenibilità/desiderabilità sociale degli investimenti necessari esposte in premessa;

4. di disporre che, dunque, la nuova data di scadenza dell'affidamento è fissata al 31 dicembre 2023, con riserva di aggiornarsi ad una valutazione tecnica su come e quando debbano essere effettuati gli investimenti per una separazione fisica di tali acquedotti;

5. di accertare, stante anche l'assenso di Alfa Srl, che quanto sopra disposto è coerente con la circostanza che Alfa s.r.l. è attualmente gestore unico dell'intero territorio della Provincia di Varese e che le relative gestioni sono state affidate in

conformità alla normativa pro tempore vigente e vengono espletate in presenza di un piano d'ambito ed in conformità ad esso;

6. di dare mandato al Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese per avviare l'iter amministrativo per l'attuazione di tali disposto deliberativo anche attraverso una revisione del piano d'ambito e attraverso la sottoscrizione di una rimodulazione della Convenzione vigente sottoscritta con Acsm Agam reti Gas Acqua, nonché eventuali ed ulteriori atti conseguenti;

7. di acquisire, ai sensi dell'art. 48, comma 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i., il parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni in ordine alle determinazioni di cui ai punti precedenti;

8. di chiedere l'approvazione del Consiglio Provinciale;

9. di dare atto che le elaborazioni effettuate potranno modificarsi a seguito di decisioni assunte durante la Conferenza dei Comuni e/o per mera correzione di errori materiali;

10. di ricevere dalla Conferenza mandato a compiere modifiche non sostanziali che dovessero essere necessarie nella prosecuzione dell'istruttoria innanzi all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

11. di demandare al Direttore Generale la trasmissione, una volta acquisito il parere obbligatorio vincolante favorevole della Conferenza dei Comuni di cui al punto precedente, delle determinazioni tariffarie ad ARERA;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

12. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy;

13. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli art.49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
Dott. ssa Roberta Bogni

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23 dicembre 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Rosella Barneschi

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16 dicembre 2019

[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione

[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 16 dicembre 2019

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli
